



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 DEL 14 GEN. 2016

OGGETTO: Approvazione schema denominato proposta - offerta per i dipendenti del Comune di Castelvetro formulata dalla Banca Popolare Pugliese S.C.p.A..

L'anno duemila sedici il giorno quattordici del mese di gennaio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme della legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

	pres.	ass.
- Sindaco	X	
- Assessore		X
- Assessore	X	
- Assessore		X
- Assessore		X
- Assessore	X	
- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Che la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con sede legale in Parabita (LE) nella via provinciale Matino n. 5, codice fiscale e partita IVA 02848590754, iscritta all'albo dei gruppi bancari della Banca d'Italia al n° 5262.1, con nota prot. n. 27919 del 23.07.2015 propone di stipulare una convenzione per la concessione di finanziamenti garantiti da delegazioni di pagamento):

Considerato che l'Amministrazione Comunale è aperta a tutte le iniziative e le innovazioni che possano essere da in più per tutte le progettualità a favore dei dipendenti;

Considerato, altresì, che l'Amministrazione può consentire a Società e Banche di effettuare operazioni di prestiti ai propri dipendenti senza assumere obblighi e concedere diritti di esclusiva;

Che le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n° 180/1950;

Che l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Ravvisato che lo schema di convenzione presentato può essere ritenuto accettabile come proposta - offerta nei confronti dei dipendenti e, per la parte riguardante il Comune, come rimborso oneri sostenuti dall'Ente;

Che l'Amministrazione intende autorizzare i competenti uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute - tranne in casi in cui si verifichi l'interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.F.R. 5 Gennaio 1950, n° 180, e successive modificazioni, dando atto che non viene concesso alcun diritto di esclusiva a favore della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore per la regolarità tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Autorizzare la Banca Popolare Pugliese a proporre ai dipendenti del Comune le condizioni indicate nell'allegato schema denominato proposta - offerta
- 2) Dare atto che non viene concesso nessun diritto di esclusiva a favore della Banca Popolare Pugliese S.C.p.A..
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte del comune.

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



Banca Popolare Pugliese

Matino, 15 luglio 2015

X COMP. : SINDACO

2

COMUNE DI CASTELVETRANO		
20 LUG 2015		
Prot.	27919	
Cat.	Cl.	Fasc.

SECRETARIO - Cuppu
21/7/15

Spett.le
Comune di Castelvetro
Piazza Umberto I, 1
91022 CASTELVETRANO (TP)

Istanza di Convenzionamento tra Comune di Castelvetro e Banca Popolare Pugliese

Si trasmette duplice schema di Convenzione per la concessione ai dipendenti di Codesta Spettabile Amministrazione di finanziamenti garantiti da delegazione di pagamento, precisando che il potere di firma della stessa sono del Sig. Roberto NITTI in qualità di Procuratore Speciale.

Si allega, altresì, la documentazione richiesta:

- Duplice copia schema convenzione
- Procura Speciale
- Documento d'identità Sig. Roberto NITTI

Si riportano di seguito i dati del referente di Banca Popolare Pugliese per la procedura convenzionamento:

Dott. Andrea DE BLASI
Tel: 0833/500339
Fax: 0833/500355
e-mail: quinto@bpp.it
Pec: canali.mobili@pec.bpp.it

Restiamo in attesa di copia controfirmata per Vs accettazione.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Banca Popolare Pugliese



CONVENZIONE TRA

Comune di CASTELVETRANO, sede comunale in Piazza Umberto I° n° 1 (codice fiscale 81001210814), di seguito " Amministrazione " , nella persona dell' Avv. Errante Felice nato a _____ il _____ nella qualità di Sindaco

e

Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con sede legale in Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, n° 5 (codice fiscale e partita iva 02848590754) iscrizione all'albo dei gruppi bancari della Banca d'Italia al n° 5262.1, di seguito " Istituto " nella persona di Rovereto Nitti nato a _____ () i _____ in qualità di procuratore speciale;

premesse che

- L'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del Comune di CASTELVETRANO da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n° 180/1950;
- I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- I suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n° 180/1950, (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualsiasi causa);
- L'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

1/6

Banca Popolare Pugliese S.C.A.
Roberto NITTI



visti

il D.P.R. 5 Gennaio 1950 , n° 180, il D.P.R. 28 Luglio 1950, n° 895, la circolare del 3 Giugno 2005, n° 21/RGS, e in particolare la circolare del 17 Gennaio 2011, n° 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L' Amministrazione autorizza , i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi l'interruzione o sospensione di assegni- sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 Gennaio 1950 , n° 180 , e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n° 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 , cosi come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 Dicembre 2004, n° 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili, salvo l'ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

2/6

Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Roberto NITTI



Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 varrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n° 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex art. 60,61 e 62 del D.P.R. n° 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4


Il Comune di CASTELVETRANO, effettua i versamenti delle ritenute mensili mediante accredito sul cod. IBAN intestato alla "Banca Popolare Pugliese", entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime, con spese di bonifico a carico dell'Istituto.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, " una tantum " l'onere nella misura fissata dalla deliberazione di D.G. n° del del
Pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.



Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le nuove delegazioni di pagamento sottoscritte in forza della presente convenzione sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9


E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza del successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il _____ e si intende valida fino al _____ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11,12 e 13.

4/6

Banca Popolare Pugliese S.p.A.
Roberto NITTI



Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al " tasso soglia ", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n° 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria " prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a)8... punti per gli importi fino a € 5.000,00
- b) ...7,5... punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro a all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.


Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

5/6

Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Roberto NITTI



Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castelvetrano lì, / /

Per l'Istituto

Banca Popolare Pugliese S.p.A.

Roberto NITTI



Per l'Amministrazione

